



COMUNE di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Il Sindaco

Ordinanza Contingibile ed Urgente

Ord. n° 60

del 19/11/2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è



particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;



- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

- La Deliberazione di Giunta Regionale del 23/10/2012, n.2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Chiampo, è inserito nella zona "IT 0511 Agglomerato Vicenza";

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/10/20 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di istituire, dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2021, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

1. divieto di circolazione per gli autoveicoli e veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) a benzina Euro 0, 1, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2. divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad "euro 3";

Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. si applicano limitatamente a Piazza G. Zanella e Piazza Galtelli, individuate nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta anche da segnaletica stradale (Allegato A).



ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

1. I veicoli a emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. I veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro1 dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
3. I veicoli alimentati a diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o metano;
4. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art.138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea.
5. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi:
 - A) Autovetture e i veicoli commerciali N1, N2, ed N3, ad alimentazione diesel o benzina immatricolati entro il 31 dicembre 1996 (data desumibile dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi);
 - B) Ciclomotori e motoveicoli a due tempi, immatricolati entro il 31 dicembre 1999 (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità statunitensi);
6. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
7. Autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di enti, aziende, comunità e scuole oltre ai bus turistici;
8. Taxi e autovetture a noleggio con conducente;
9. Veicoli degli enti locali, di Agno Chiampo Ambiente, AIM Gruppo, Viacqua, AIM Vicenza SpA Divisione Aim AMPCS (compresi i veicoli che operano in base a contratti d'appalto con il Comune e le Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa), Ulss 8 Berica, Arpav, Poste, Enel, Ipab, istituti di vigilanza privata, i veicoli blindati per trasporto valori (Decreto Ministeriale Trasporti n. 332/98), i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli e al soccorso stradale, al pronto intervento su impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc), al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari al funzionamento dei servizi pubblici essenziali (rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed



- e) della legge 12.6.1990), compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purché individuabili da scritte e simboli applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto **(con autocertificazione se privi di distintivi)**;
10. Veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie, pubbliche o private, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie **da comprovare successivamente con certificato medico**;
 11. Veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità **(muniti di contrassegno)**, di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
 12. Veicoli per il trasporto dei pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio **(con autocertificazione o dichiarazione della ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati sulle fiancate della carrozzeria)**;
 13. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri o altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione)**;
 14. Veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione)**;
 15. Veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
 16. Veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico)**;
 17. Veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria, **comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati**, per il solo percorso di andata e ritorno **(con autocertificazione)**;
 18. Veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, **con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione**;
 19. Veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati settimanali e di posteggio isolati, **limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione** (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);
 20. Veicoli con targa estera e targhe E.E. i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;



21. Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs, n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. **I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche Federazioni Internazionali;**
22. Veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, **muniti di targa prova;**
23. Veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e alla mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni **(gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il carpooling);**
24. Veicoli condotti da **ultrasessantacinquenni** ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
25. Veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);**
26. Veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida **muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);**
27. Veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);**
28. Veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, **muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa**, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);**
29. Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);**
30. Veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza **(i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);**
31. Veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 15,30. **(i conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato);**
32. Veicoli di lavoratori turnisti (es. 6-14/14-22, o in ciclo continuo, es. 6-14/14-22/22-6), residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro



sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico (**con autocertificazione o dichiarazione della ditta**);

33. Veicoli del personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del personale militare e civile del COESP, per il percorso più breve casa-lavoro per raggiungere rispettivamente le sedi di comando/stazione, provvisti di autocertificazione;
34. Veicoli condotti da persone con Isee in corso di validità fino a 16.700 euro, **muniti dell'attestato ISEE in corso di validità da esibire in caso di accertamento**;
35. Veicoli utilizzati per attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di **autocertificazione** indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,30;
36. Veicoli condotti da chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Corona virus (COVID-19) (**i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione**).

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 9) tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo, ed essere esibite a richiesta della Polizia Locale e della Polizia Stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

SANZIONI

chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1 lett. b) e 13/bis del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo codice della strada" ed in particolare "Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lett. B) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 ad € 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. **Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.**

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che con diversa ordinanza potranno essere imposte restrizioni ad altre fonti inquinanti;

MANDA



a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada".

INVITA

a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Chiampo;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.



INFORMA

che contro tale provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Prefetto di Vicenza o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica della presente.

Dalla residenza municipale, lì 19/11/2020

IL SINDACO

Macilotti Matteo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*